



COMUNE DI BARI

Determinazione

2010/00132

2010/155/00019

**Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici
Pos Energia e Sicurezza**

Data Adozione: 20/01/2010

Altri Settori:

Estensore: Pasquale Capezzuto

Responsabile

Proponente:

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

Visto Ragioniere

Capo:

OGGETTO: PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.LGS N. 311/06 AGGIORNATO DAL D.P.R. N. 59/09 E DAL D.P.R. N. 551/99

Responsabili procedimento	Data Visto
Pasquale Capezzuto	18/01/2010
Dirigenti	Data Firma Digitale
Maurizio Montalto	APPOSTA IL 20/01/2010



RIPARTIZIONE EDILIZIA PUBBLICA E LAVORI PUBBLICI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA STRUTTURALE ENERGIA E SICUREZZA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con provvedimento Sindacale n. 297957/GAB dell' 1.12.2009, l'ing. Maurizio Montalto è stato incaricato della Direzione della Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici;

RITENUTO

necessario formalizzare con specifico provvedimento la prassi adottata dalla P.O.S. Energia e Sicurezza degli Impianti nel disciplinare gli interventi di sostituzione di generatori di calore con potenza al focolare inferiore a 35 kW, per fornire la dovuta informazione agli Ordini e Collegi Professionali, alle Associazioni di categoria ed agli Enti Locali interessati;

VISTA

- la facoltà assegnata dall'art. 4 comma 6 lettera f) del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 alle Autorità Locali competenti di disciplinare le modalità tecniche dell'intervento di sostituzione del generatore di calore di potenza al focolare inferiore a 35 kW ;

CONSIDERATO

- che i calcoli previsti dal comma 5 e le verifiche previste dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 sono di competenza di un professionista abilitato;

- lo stato di notevole inosservanza normativa nel parco installato degli impianti termici nel territorio comunale dovuto all'assenza di uno specifico ufficio competente di controllo fino all'ottobre 1995;

-

- che l'intervento di sostituzione del generatore di calore si può ritenere secondo gli indirizzi della vigente normativa in materia un momento di verifica della sicurezza e dell'efficienza energetica dell'impianto termico da parte di un professionista competente;

VALUTATA

- l'opportunità, viste le considerazioni su indicate, di richiedere che l'intervento di sostituzione di generatore di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW sia soggetto alla trasmissione alla P.O.S. Energia e Sicurezza degli Impianti, competente al controllo dell'osservanza del D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009, della relazione tecnica di cui al comma 25 dell'art. 4 del Decreto redatta secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 del Decreto;

RITENUTO ALTRESI'

- che nell'ottica della semplificazione delle procedure , tenendo conto del progresso tecnologico della costruzione dei generatori di calore e degli orientamenti ministeriali in materia di sistemi di scarico dei prodotti della combustione si rende necessario orientare il mercato verso il rinnovamento del parco dei generatori installati mediante la sostituzione con nuovi generatori di calore a bassa emissione di inquinanti e dotati di rendimenti energetici superiori rispetto alle caldaie standard.

-che il progresso tecnologico ha determinato oggi una notevole riduzione dei prodotti inquinanti nei generatori di tipo C stagni rispetto ai precedenti generatori di tipo B a camera aperta.

- che si deve tener conto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 integrato e modificato dal D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 per la mera sostituzione dei generatori di calore: la possibilità di deroga dall'obbligo generale di cui all' art. 5 comma 9 del Decreto, ossia di convogliare i prodotti della combustione oltre il colmo dei terrazzi.

- che tale possibilità va incontro alle esigenze di rinnovamento del parco installato con generatori di calore a basse emissioni , di semplificazione dei procedimenti , di riduzione dei costi di installazione a carico dei cittadini , di soluzione delle problematiche installative di canne fumarie in edifici esistenti.

VISTO

il parere del Ministero dell'Industria n. 209532 del 4/5/1998 al quesito posto dalla Asl di Pisa, in cui si afferma che “... le deroghe previste dal comma 9 dell'articolo 5 del DPR 412/93 sono state volute dal legislatore presumibilmente per agevolare comunque la sostituzione dei generatori di calore obsoleti con apparecchi di nuova generazione, indubbiamente piu' sicuri ed efficienti dei primi, a parità di modalità di smaltimento dei prodotti della combustione..”

VISTO

altresi' che i pareri del Ministero in merito agli interventi non rientranti nella “mera sostituzione” sono stati discordanti;

RITENUTO

di poter adottare il criterio di agevolare la sostituzione dei generatori di calore obsoleti (di tipo B) con generatori piu' sicuri ed efficienti (di tipo C), mantenendo le modalità di scarico dei prodotti della combustione , criterio che non va ad aggravare il carico inquinante dell'atmosfera ma che invece va a migliorare la qualità dell'aria;

RITENUTO

pertanto che la sostituzione dei generatori di calore di tipo B a camera aperta con sistema di scarico dei prodotti della combustione “ a parete” con generatori di calore di tipo C “a camera stagna” aventi scarico dei prodotti della combustione “ a parete” , conformemente al D.P.R. n. 412/93 ed alla norma UNI 7129 , sia un intervento sicuramente migliorativo della qualità dell'aria e quindi sia assimilabile alla mera sostituzione di generatore di calore ;

RITENUTO

di condividere l'orientamento ministeriale in materia e quindi che anche la suddetta tipologia di sostituzione di generatore di calore oltre alla “ mera” sostituzione di generatore di calore possa essere effettuata in deroga dall'obbligo di cui all'art. 5 comma 9 del D.P.R. n. 412/93 di scarico oltre il colmo dei terrazzi, rientrando in quanto stabilito dal secondo capoverso dello stesso articolo;

in qualità di Autorità locale competente;

VISTI

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.163 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- gli articoli 8, 58, 59 e 60 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 4 comma 6 lettera f) del D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 ;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa essendo atto regolatorio del funzionamento dell'ufficio pertanto non dovrà conseguire ai fini dell'esecutività il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che la presente ordinanza sarà inviata alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari al solo fine di rendere conoscibile la stessa;

DETERMINA

- 1) in attuazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 lettera f) del D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 l'intervento di sostituzione del generatore di calore con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e' soggetto all'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009;
- 2) l'intervento di sostituzione dei generatori di calore di tipo B a camera aperta con sistema di scarico dei prodotti della combustione "a parete" con generatori di calore di tipo C "a camera stagna" , conformemente al D.P.R. n. 412/93 ed alla norma Uni 7129 , possa considerarsi intervento assimilabile alla mera sostituzione di generatore di calore e pertanto in deroga dall'obbligo previsto dall'art. 5 comma 9 del D.P.R. n. 412/93 così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 551 del 1999 secondo quanto stabilito dal secondo capoverso dello stesso articolo e pertanto e' consentito scaricare "a parete" , ossia convogliare i prodotti della combustione con scarichi "a parete", nel rispetto delle quote stabilite dalla norma Uni 7129 .

La P.O.S. Energia e Sicurezza degli Impianti e' incaricata del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

La presente sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale

COMUNICARE il presente provvedimento agli Ordini e Collegi Professionali , alle Associazioni di categoria , agli Enti Locali interessati.

Ai sensi degli artt. 5 -7- e 8 della legge n.241/90 il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Capezuto , titolare della P.O.S. Energia e Sicurezza Degli Impianti.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. competente per territorio – secondo le modalità di cui alla legge n.1034/71-, ovvero ricorso al Capo dello Stato – ai sensi del DPR n. 1199/71-, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è stata adottata in data 20/01/2010 ed è divenuta esecutiva in data 20/01/2010.

Il Dirigente Responsabile
Maurizio Montalto